«Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi»
A.A. 2014 - 2015

Argomento

LA SEVESO III

20.03.2015

Marco Carcassi
carcassi@ing.unipi.it

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Storia

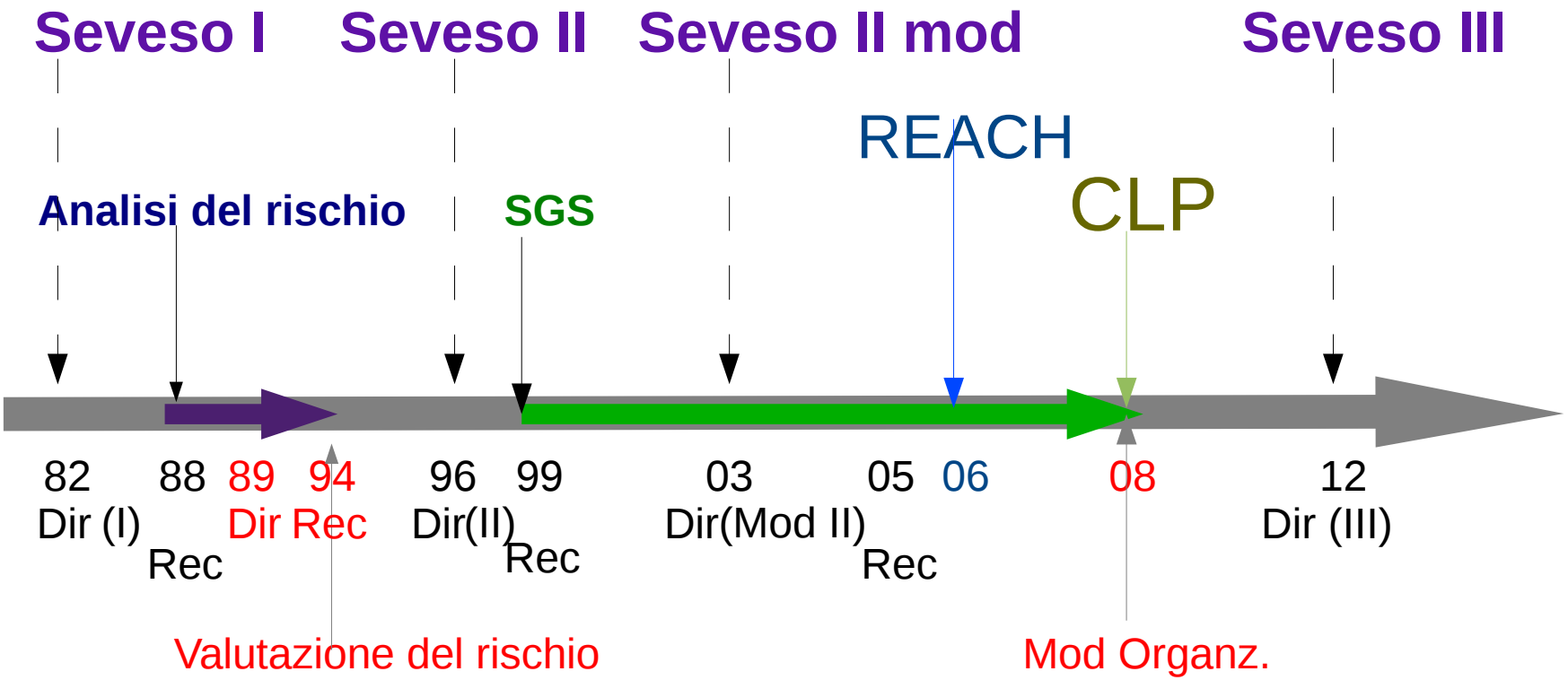

626 e mod (81/08)

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Le direttive "Seveso"

Direttiva Seveso I: dir. 82/501/CEE
(recepita con D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175)

Direttiva Seveso II: dir. 96/82/CE
(recepita con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334)

Modifica Seveso II: dir. 2003/105/CE
(recepita con D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238)

Direttiva Seveso III:
dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Perché una nuova direttiva

La direttiva 96/82/CE ha complessivamente garantito un elevato livello di protezione della popolazione e dell'ambiente rispetto ai pericoli di incidenti rilevanti ma è necessario e opportuno:

- Adeguare la direttiva al nuovo sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche GHS, recepito nell'Unione Europea con il regolamento CLP (reg. 1272/2008 e seguenti)
- Aggiornare la direttiva in base all'evoluzione della normativa europea in materia di partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia (direttive 2003/4/CE, 2003/35/CE in applicazione della Convenzione di Aarhus)
- Migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, semplificare l'attuazione e ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la leggibilità

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Le novità principali della direttiva Seveso III

- **Nuove definizioni** e chiarimenti sul campo di applicazione della direttiva e sulle attività escluse
- **Adeguamento dell'Allegato I al regolamento CLP** (reg. 1272/2008/CE), alcune nuove sostanze e modifiche di soglia
- **"Deroga"** per le sostanze non in grado di generare, in pratica, incidenti rilevanti
- Nuove disposizioni e tempistiche relative a: **politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, effetto domino, piani di emergenza, controllo dell'urbanizzazione, incidenti, ispezioni, scambio delle informazioni**
- Nuove disposizioni sulla **partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia**

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

I – Il campo di applicazione della direttiva

- Chiarimenti sulle attività escluse, nessuna modifica sostanziale (art. 2)
- Nuove definizioni di: **stabilimento di soglia superiore, inferiore, adiacente, nuovo, preesistente, altro** (art. 3)
- Nuove definizioni di: **miscela, presenza di sostanze pericolose, pubblico, pubblico interessato, ispezioni** (art. 3)
- Allegato I parte 1 = categorie di sostanze pericolose
- Allegato I parte 2 = sostanze specificate

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

II – Il campo di applicazione della direttiva

L'Allegato I e l'allineamento al nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche CLP/GHS: il caso delle sostanze pericolose per la salute (Sezione H)

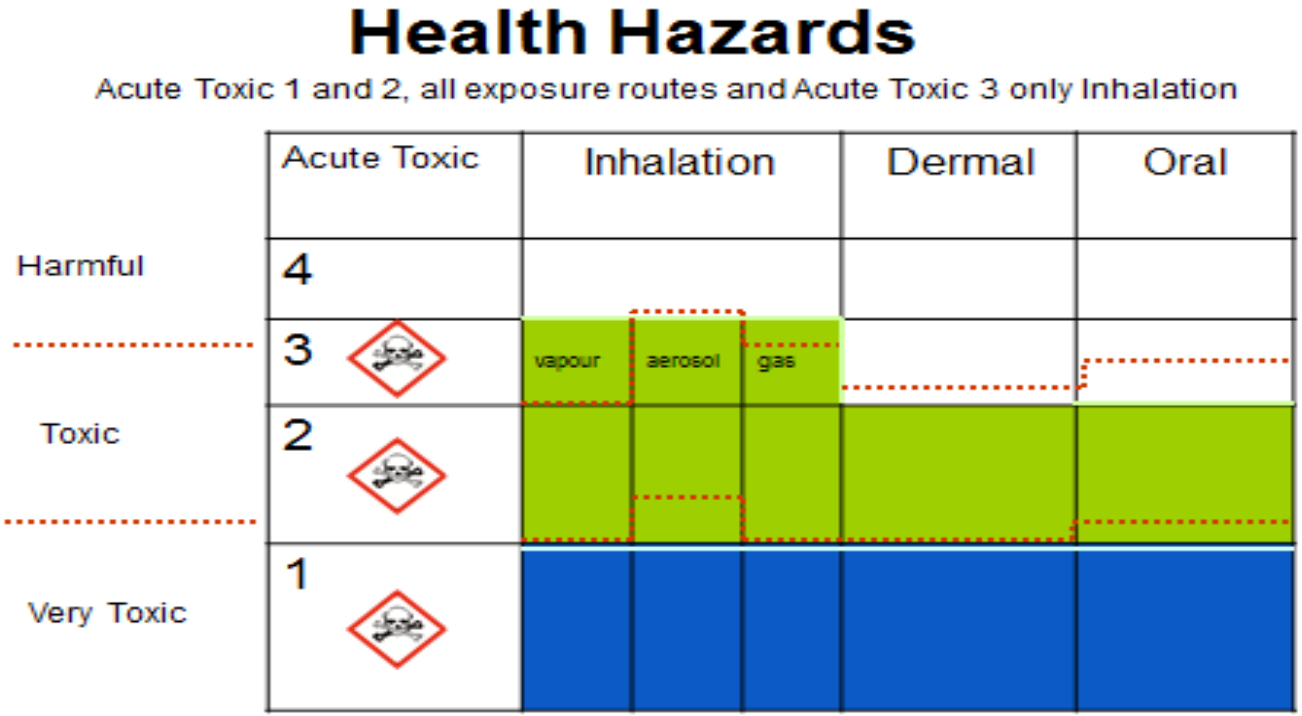

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

III – Il campo di applicazione della direttiva

L'Allegato I e l'allineamento al nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche CLP/GHS: le novità introdotte con l'armonizzazione al reg. 1272/2008

- In Parte 1 (categorie delle sostanze) voci specifiche per **solidi piroforici, aerosol infiammabili, sostanze tossiche per specifici organi bersaglio (STOT)**
- In Parte 2 (elenco sostanze) **13 sostanze** già incluse in Seveso II, altrimenti escluse in base alla nuova Parte 1

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

IV – Il campo di applicazione della direttiva

L'Allegato I e le modifiche relative a nuove sostanze e soglie di assoggettabilità:

- **Oli combustibili densi e combustibili alternativi** inclusi in Parte 2 nei prodotti petroliferi (soglie 2500 – 25000 t.)
- Inclusione del **Biogas potenziato** in Parte 2 tra i Gas liquefatti infiammabili (nota 19)
- Inclusione delle **miscele di ipoclorito di sodio** in Parte 2, con soglie 200-500 t., sotto determinate condizioni

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Il meccanismo della "deroga" (art. 4)

- La Commissione Europea valuta, **anche su proposta di uno Stato membro,** se è impossibile in pratica che una particolare sostanza pericolosa provochi un rilascio di materia o energia tale da dare luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali ragionevolmente prevedibili.
- Nell'articolo sono specificate le informazioni necessarie per la valutazione
- Se la deroga è considerata appropriata, la Commissione presenta una **proposta legislativa** per l'esclusione della sostanza dal campo di applicazione della direttiva.

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

- Chiarimento sull'applicazione agli stabilimenti di soglia inferiore dell'obbligo di attuare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti mediante **sistemi di gestione** idonei e proporzionati ai pericoli di incidente rilevante, tenendo conto dei principi di cui all'Allegato III (art. 8)
- Allegato III: Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) deve considerare il personale delle imprese subappaltatrici e i rischi derivanti dall'**invecchiamento** degli impianti
- Allegato III: le procedure di valutazione possono includere **indicatori di prestazione in materia di sicurezza**

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Rapporti di Sicurezza

- I Rapporti di Sicurezza e i Sistemi di gestione della sicurezza prendono in considerazione informazioni sulle **migliori pratiche** per la descrizione dei processi e metodi operativi e di monitoraggio e controllo (All. II e III)
- I Rapporti di Sicurezza includono **informazioni sui siti adiacenti** e sulle **misure tecniche e non tecniche** per ridurre gli impatti (All. II)
- Nelle analisi di rischio considerati tra le **cause esterne** effetti domino, eventi naturali, pericoli da aree adiacenti (All. II)
- Ulteriori specificazioni sulle misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze dell'incidente ((All. II)

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Tempistiche per i gestori

- Tempi riconsiderati in funzione delle classificazioni degli stabilimenti. Lo stabilimento assoggettato per modifiche della classificazione delle sostanze ***(altro stabilimento)*** ha **1 anno** per notifica e DPPIR, **2 anni** per RdS
- Semplificazioni amministrative in caso di situazione invariata (i documenti non si ripresentano alle autorità competenti)
- Il gestore informa **anticipatamente** l'autorità competente nel caso di variazione delle informazioni comunicate con la notifica, e nel caso di **dismissione** dello stabilimento (art. 7)

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Effetto "domino"

- Il gestore fornisce all'autorità competente informazioni, se disponibili, su **stabilimenti adiacenti, siti non soggetti, aree e sviluppi edilizi** connessi con il rischio e le conseguenze di un effetto domino (art. 6)
- L'autorità competente, se necessario in relazione all'effetto domino, richiede al gestore **informazioni addizionali**, e rende disponibili allo stesso le eventuali ulteriori informazioni di cui è in possesso (art. 9)
- I piani di ispezione contengono l'elenco degli stabilimenti con possibile effetto domino (art. 20)
- Nei piani di emergenza esterna deve essere considerato l'effetto domino (All. IV)
- La Commissione Europea può predisporre **linee guida** su effetto domino e distanze di sicurezza (art. 24)

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Controllo dell'urbanizzazione

- Obbligo per gli stabilimenti di soglia inferiore di fornire, su richiesta dell'autorità competente, informazioni sufficienti sui rischi ai fini della pianificazione territoriale (art. 13)
- Adozione di **altre misure pertinenti**, oltre alle opportune distanze di sicurezza, per la protezione delle aree naturali sensibili in prossimità degli stabilimenti (art. 13)
- Consultazione del pubblico coordinata, ove possibile, con le procedure VIA e VAS (art. 13)

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Pianificazione d'emergenza (art. 12)

- Conferma dell'obbligo di pianificazione di emergenza esterna (PEE) solo per gli stabilimenti di soglia superiore
- Le autorità competenti redigono il PEE **entro due anni** dalla ricezione delle informazioni da parte del gestore
- Gli Stati membri offrono tempestive opportunità alla popolazione interessata per l'espressione di un parere sull'elaborazione o la modifica sostanziale di un PEE
- Il personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine deve essere incluso nelle consultazioni sui piani di emergenza interni

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Informazione al pubblico (art. 14 e All. V)

- Le informazioni elencate nell'Allegato V devono essere aggiornate e rese disponibili al pubblico, per tutti gli stabilimenti **anche in formato elettronico**

- Tali informazioni contengono anche:
  - indicazioni sul comportamento adeguato da assumere in caso di incidente
  - **la data dell'ultima ispezione** e indicazioni su dove reperire informazioni più dettagliate

- Le informazioni periodiche attive dovute, per gli stabilimenti di fascia superiore, alle persone potenzialmente colpite da incidente **sono fornite anche a tutti gli stabilimenti adiacenti**

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Accesso alle informazioni e riservatezza (Art. 22)

- Ogni informazione detenuta dalle autorità competenti in applicazione della direttiva è disponibile, su richiesta, a **persone fisiche e giuridiche**, secondo le procedure stabilite dalla direttiva 2003/4/CE (recepita con Dlgs 195/2005)
- La divulgazione può essere rifiutata o limitata nei casi previsti dall'art.4 della dir. 2003/4/CE
- Il gestore può chiedere di non divulgare parti del Rapporto di Sicurezza o dell'Inventario delle sostanze per i motivi previsti dal citato art. 4; in tal caso è divulgata una versione ridotta senza le parti stralciate

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Partecipazione del pubblico (art. 15)

- Procedure dettagliate per la partecipazione del pubblico ai processi decisionali su **progetti specifici** nei casi soggetti al controllo dell'urbanizzazione (nuovi stabilimenti, modifiche significative, nuovi insediamenti circostanti – v. art. 13)
- Partecipazione del pubblico ai processi decisionali per **piani o programmi generali** in conformità alla direttiva 2003/35/CE
- Il pubblico deve disporre di tempo sufficiente per una partecipazione efficace, le decisioni debbono tenere conto delle osservazioni ed essere motivate

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Accesso alla giustizia e sanzioni

- Possibilità di richiedere il **riesame** degli atti od omissioni delle autorità competenti in merito all'accesso alle informazioni, come previsto dall'art. 6 della direttiva 2003/4/CE (art. 23)
- Accesso alle procedure di riesame di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE per la consultazione del pubblico sui progetti specifici di cui all'art. 15.1 (art. 23)
- Oltre al divieto di esercitare l'attività già previsto dalla Seveso II, ora esteso anche ai casi di gravi inadempienze nell'osservanza di prescrizioni a seguito di ispezioni, esplicitato l'obbligo di sanzioni **effettive, proporzionate e dissuasive** (art. 28)

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Gli incidenti rilevanti

- L'autorità competente informa le persone potenzialmente colpite dell'incidente rilevante e, se del caso, delle misure intraprese (art. 17)
- L'autorità competente fornisce alla Commissione Europea le informazioni sugli incidenti rilevanti non appena possibile e **al più tardi entro un anno**, a meno delle informazioni sugli esiti delle analisi e le raccomandazioni, rinviabili in base alla disponibilità, anche in relazione ai procedimenti giudiziari in corso (art. 18)

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

I - Le ispezioni (art. 20)

- **Piano di Ispezione** (nazionale, regionale o locale) riguardante tutti gli stabilimenti, comprendente:
  - Valutazione generale dei rischi
  - Informazioni sugli effetti domino
  - Elenco di stabilimenti soggetti a rischi esterni o fonti di pericolo particolare
  - Disposizioni per la cooperazione delle autorità ispettive
  - Procedure per ispezioni **ordinarie / straordinarie**
- Il Piano è rivisto e aggiornato periodicamente

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

II - Le ispezioni (art. 20)

- **Le ispezioni ordinarie** sono inserite in un **Programma di Ispezioni,** con le frequenze di visita:
  - **1 anno max.** per gli stab. di soglia superiore
  - **3 anni max.** per gli stab. di soglia inferiore
  - o, in alternativa, frequenza in base a valutazione sistematica dei pericoli e comprovata osservanza alle disposizioni della direttiva
- Ispezioni **straordinarie** in caso di reclami gravi, incidenti e quasi incidenti, non conformità
- Ispezioni **supplementari** dopo sei mesi in casi gravi di non conformità
- Conclusioni ai gestori **entro 4 mesi**
- Coordinamento con ispezioni di altre direttive, ove possibile

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Le attività delle istituzioni europee

- Rapporto quadriennale sull'attuazione dalla direttiva dagli Stati membri alla Commissione europea (art. 21):
- Rapporto quadriennale sull'attuazione dalla direttiva dalla Commissione a Parlamento e Consiglio (art. 29)
- La Commissione Europea (CE) predispone e aggiorna le **banche dati** relative agli stabilimenti e agli incidenti rilevanti sulla base dei dati forniti dagli Stati e rende disponibili al pubblico le informazioni non vincolate alla riservatezza (art. 21)
- La CE aggiorna, con atti delegati, gli allegati tecnici (II-VI), senza modifiche sostanziali degli obblighi per gli Stati

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Le scadenze per il recepimento

- La direttiva 2012/18/UE (Seveso III) in vigore **dal 13 agosto 2012**
- **Dal 15 febbraio 2014** gli Stati applicano la modifica alla direttiva Seveso II relativa agli oli combustibili densi (artt. 30/ 31)
- **Entro il 31 maggio 2015** gli Stati mettono in vigore tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva

- **Il 1° giugno 2015** viene abrogata la direttiva 96/82/CE e dalla data si applicano tutte le disposizioni della nuova direttiva (coordinamento con piena applicazione GHS)

Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Le conseguenze a livello nazionale

- Nessuna modifica rilevante sull'inventario nazionale degli stabilimenti soggetti alla direttiva è al momento ipotizzabile

- Recepimento della modifica della direttiva Seveso II per gli oli combustibili densi
- Misure specifiche per le procedure di deroga
- Potenziamento del sistema ispettivo
- Misure specifiche per il potenziamento dell'informazione e della partecipazione del pubblico

.... e riesame del Dlgs. 334/99 per le parti non attuate